

**Protocollo d'intesa per "il ricollocamento di sabbia, ciottoli e sassi sequestrati
ai sensi dell'art. 40 comma 2 L. R.A.S. 16/2017".**

Il giorno 13 dicembre 2022 in Alghero

tra

l'Azienda Speciale "Parco di Porto Conte" nella persona del Presidente sig. Raimondo Tilocca, il quale interviene non in proprio ma in nome e per conto dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte, di seguito denominata ASPPC, domiciliato per gli atti relativi alla carica rivestita, presso la sede della suddetta Azienda sita presso Casa Gioiosa in loc. Tramariglio SP 55 nr. 44, Alghero - Codice Fiscale 92073010909,

e

l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (di seguito denominata ADM) - DT XI – Sardegna Direzione Affari Generali – Relazioni Esterne rappresentato dal Direttore Dr. Roberto Chiara, il quale interviene non in proprio conto ma in nome della medesima Agenzia con sede legale in Cagliari, via Santa Gilla n. 35, Codice Fiscale 97210890584, con sede operativa, ai fini del presente accordo di collaborazione, nell'Ufficio Dogane di piazza Giovanni Falcone 5/e in Sassari.

VISTI

- la legge della Repubblica Italiana n. 394/1991 avente oggetto "Legge Quadro sulle aree protette"
- la legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/2017 art. 40 comma 2 avente oggetto "Norme in materia di turismo";
- la legge della Regione Autonoma della Sardegna istitutiva del Parco naturale regionale di Porto Conte . 4/1999 ed in particolare l'art. 26;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 settembre 2022 istitutivo dell'Area marina protetta Capo Caccia –isola Piana.

PREMESSO

- che il presente protocollo d'intesa si riconduce allo schema generale di cui all'art. 15 della L.241/90 ed è pertanto soggetto alle disposizioni di cui dall'art.11 della citata normativa, commi 2 e 3;

DT XI SARDEGNA

PARCO REGIONALE DI PORTO CONTE

- che ai sensi del combinato disposto della legge 04/99 istitutiva del Parco naturale regionale di Porto Conte, dello statuto dell'Azienda Speciale Parco di Conte e del testo unico degli enti locali 267/2000 e ss.mm.ii. nonché della Legge 241/90 e ss.mm.ii, l'Azienda può sottoscrivere convenzioni e accordi con gli enti locali per le finalità previste per l'utilizzo del proprio personale e procedere alla stipula di convenzioni e accordi di collaborazione di durata pluriennale in forma gratuita, per la cura, protezione, conservazione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio ambientale ad essa affidato, operando di norma sulla base di accordi con università e istituti di ricerca e altri enti pubblici;
- che ADM e ASPPC si propongono fini comuni per migliorare e valorizzare la gestione del patrimonio ambientale del Parco e dell'intera Sardegna, con particolare riferimento al recupero e ricollocamento di sabbia, ciottoli, conchiglie ed ogni altro materiale organico e non proveniente dal territorio sardo ed in particolare da quello protetto da istituti di protezione specifici (parchi, aree marine, oasi di protezione, zone di protezione speciale, zone speciali di conservazione, siti di interesse comunitario);
- che ADM svolge attività di accertamento e vigilanza, nelle sedi portuali e aeroportuali, delle violazioni amministrative di cui all'art. 40 comma 2 Legge R.A.S. n. 16 del 28 luglio 2017 ("Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000");
- che a partire dal 2021, inoltre, ADM, in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, ha lanciato la campagna pubblicitaria istituzionale "Portala nel cuore", ideata da ADM e volta a sensibilizzare cittadini e turisti sul contrasto a un fenomeno, quello di asportare sabbia, ciottoli, conchiglie e altri materiali naturali dalle spiagge e dai loro luoghi d'origine, assai diffuso e illegale;
- che presso le Sezione Operativa Territoriale di Alghero e le altre Sezioni dipendenti dall'Ufficio delle Dogane di Sassari, nonché presso le altre sedi di ADM in Sardegna, è pertanto presente cospicuo materiale proveniente dal litorale o dal mare sequestrato negli

DT XI SARDEGNA

PARCO REGIONALE DI PORTO CONTE

anni passati ai sensi della sopra citata normativa, che attende di essere ricollocato nel proprio contesto ambientale d'origine secondo criteri scientifici e rispettosi dell'ecosistema;

- che si ritiene di estremo interesse, per entrambi gli enti coinvolti, avviare una collaborazione al fine di caratterizzare e organizzare il ricollocamento nel luogo originario del materiale sequestrato;
- che le attività di ricollocamento saranno effettuate a cura del personale dell'ASPPC, alla presenza del Corpo Forestale e di V.A. della Sardegna e/o della locale Capitaneria di Porto di competenza;
- che le attività di caratterizzazione del materiale ove non sia nota la provenienza saranno curate dall'ASPPC che si avvarrà della consulenza di enti di ricerca e università e della collaborazione degli Enti locali;
- che le Direttive 23/2014/UE, 24/2014/UE, 25/2014/UE ed in particolare la Direttiva 2014/24/UE esclude dal suo ambito di applicazione tanto le convenzioni che “... *non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale*” (articolo 1, par.6), quanto i contratti che prevedono l'affidamento di un servizio, come previsto dall'articolo 11 e dall'articolo 12 par.4 ed in particolare nel caso di accordo concluso esclusivamente tra due o più pubbliche amministrazioni aggiudicatrici se la cooperazione è finalizzata a conseguire gli obiettivi in comune e di interesse pubblico;
- che la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, in particolare all'art. 15, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;
- che le parti ritengono sussistere le condizioni previste all'art. 15 della L. n. 241/90 e ritengono necessario definire un protocollo d'intesa al fine di caratterizzare e organizzare il ricollocamento nel luogo originario del materiale sequestrato;
- che la determinazione n° 7 del 21 ottobre 2010 dell'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione) che ha approfondito con il tema degli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ex articolo 15 della legge 241/1990 delineando «un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni

coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di *“reciproca collaborazione”* e nell'obiettivo comune di fornire servizi *“indistintamente a favore della collettività e gratuitamente”*.

TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente protocollo d'intesa, da valersi ad ogni effetto di legge, le parti, mentre confermano e ratificano la precedente premessa narrativa, formante parte sostanziale e integrante del presente protocollo d'intesa, concordano e convengono quanto segue:

Art. 1

Con il presente protocollo d'intesa le parti intendono proseguire e implementare l'azione di sensibilizzazione già avviata dall'ADM per contrastare il grave fenomeno della sottrazione di sabbia, ciottoli e conchiglie dai litorali sardi, rafforzandola con azioni educative di ricollocazione nel luogo originario del materiale sequestrato.

Art. 2

ADM si impegna a redigere un piano di lavoro annuale, sulla base del materiale sottoposto a sequestro, per proporre una restituzione all'ambiente del materiale sequestrato nell'ambito dello svolgimento delle attività d'istituto attribuite ex lege.

ASPPC si impegna a collaborare con ADM, fatto salvo il reperimento di risorse finanziarie utili almeno alla copertura dei “costi vivi” legati alle eventuali trasferte in altre località esterne al territorio di competenza, per la realizzazione delle attività necessarie alla programmazione della caratterizzazione e ricollocazione nei luoghi d'origine coinvolgendo le aree protette territorialmente competenti e i comuni interessati.

Art. 3

La durata del presente protocollo d'intesa è stabilita in anni 3 (tre), dalla firma della presente, rinnovabile, previa proposta da parte di uno dei due Enti firmatari almeno 6 mesi prima della scadenza, per un eguale periodo. Le parti potranno modificare o rescindere dal presente protocollo d'intesa con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 4

Per consentire una razionale e sinergica gestione ASPPC, sulla base del piano sperimentale annuale, provvederà all'inserimento delle attività nella propria programmazione annuale e

triennale, in cui saranno descritte le attività da eseguire e il numero approssimativo di giornate lavorative necessarie allo svolgimento delle attività e una stima dei costi da sostenere. Si impegna altresì a coinvolgere qualora necessario enti di ricerca e dipartimenti universitari al fine della caratterizzazione dei materiali sequestrati e identificazione del luogo di origine al fine della successiva ricollocazione.

Art. 5

ADM e ASPPC si impegnano a reperire eventuali risorse economiche dedicate, aggiuntive rispetto ai propri bilanci ordinari, per la buona riuscita del progetto, eventualmente partecipando congiuntamente a bandi regionali, nazionali o europei, per i quali potranno essere coinvolti anche altri soggetti pubblici e privati (enti, agenzie, università, fondazioni, privati ecc.) al fine di organizzare sia le attività educative di sensibilizzazione che quelle più tecniche operative di caratterizzazione dei materiali sequestrati, ricollocazione e quindi di tutta la gestione logistica.

Art. 6

ASPPC assume tutti gli oneri (fatto salvo quando riportato all'art. 2) relativi all'esecuzione degli interventi di cui al piano sperimentale annuale, mettendo a disposizione, per l'attuazione delle attività di cui ai precedenti articoli, il proprio personale tecnico e amministrativo, nonché quello operativo, i mezzi e le attrezzature necessarie. Il Direttore individuerà, in sede di programmazione, le risorse umane che potrà destinare alla realizzazione delle attività, le azioni saranno commensurate secondo le disponibilità delle risorse.

L'ADM metterà a disposizione il proprio personale per pianificare e implementare le attività di monitoraggio e controllo previste dal presente protocollo d'intesa.

Art. 7

Al fine di poter organizzare un'efficace attività di sensibilizzazione nei confronti dell'utenza, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, si realizzeranno attività educative congiunte nelle sedi portuali e aeroportuali, con il coinvolgimento delle scuole dislocate sul territorio.

Art. 8

ADM nomina quale Referente tecnico del presente protocollo d'intesa il Dirigente dell'Ufficio delle dogane di Sassari, mentre ASPPC nomina quale Responsabile del presente protocollo d'intesa il Direttore Dr. Mariano Mariani e, quale Responsabile Tecnico, il Dr. Sergio Ortu, responsabile del Servizio Ambientale e delle risorse del Parco.

Art. 9

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai Regolamenti Disciplinari e di Sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo d'intesa nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 10

Gli Enti firmatari il presente protocollo d'intesa si impegnano, nella fase di divulgazione dei risultati della ricerca, in qualsiasi forma essa sia, ad indicare come coautori, i referenti scientifici e il referente tecnico.

Ciascuna delle parti si impegna a condividere il proprio *know-how* da impiegare per le finalità del protocollo d'intesa e nei limiti della sua utilizzabilità per il conseguimento dei risultati di cui al presente protocollo d'intesa.

Le parti dichiarano la volontà di utilizzare strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati e delle attività comuni. I risultati e la documentazione derivanti dal presente protocollo d'intesa sono di proprietà di tutte le Parti sottoscrittrici che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. La concessione a terzi dei diritti sui Risultati congiunti della ricerca dovrà avvenire nel rispetto del principio secondo il quale ciascun Partner è proprietario e potrà disporre liberamente di detti Risultati, fermo restando che dovrà essere menzionata la compartecipazione delle Parti.

La comunicazione a terzi, la divulgazione e la pubblicazione dei risultati di cui sopra, dovranno essere sempre concordate tra le parti. Nelle eventuali pubblicazioni e brevetti si dovrà esplicitamente far riferimento al presente protocollo d'intesa.

Art. 11

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività pre-convenzionale o

comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente protocollo d'intesa, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso protocollo d'intesa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti firmatari il presente protocollo d'intesa e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della riservatezza e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa.

In caso di cessazione del protocollo d'intesa, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 12

Il presente protocollo d'intesa è stipulato in tre copie originali in forma di accordo pubblico con registrazione in caso d'uso, nella qual circostanza le spese saranno a carico della parte richiedente.

Art.13

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n.231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art.14

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente protocollo d'intesa che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Sassari.

Art.15

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente la disposizione di cui agli art. 6, 9, 11, e 12.

Art.16

Il presente protocollo d'intesa, sottoscritto dalle parti mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), se applicabile, è formata da n. 16 articoli e si compone di n. 8 (otto) pagine di carta semplice di scrittura informatizzata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alghero, 13 dicembre 2022 – Prot./RU

Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
DT XI Sardegna
Il Direttore Territoriale
Dott. Roberto Chiara

Il Presidente dell'Azienda
Speciale Parco di Porto Conte
Dr. Raimondo Tilocca
